



MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Commissione per l'elaborazione di proposte di
intervento sulla riforma dei
reati in materia
agroalimentare

(D.M. 20.4.2015 e 30.4.2015)

Presidente dott. proc.

Gian Carlo Caselli

(Disegnò di legge)

Proposta di schema di disegno di legge per il contrasto dei reati in materia agroalimentare

Capo I

Modifiche al codice penale

TITOLO I

Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica

Art. I (Modifiche alle denominazioni del Titolo VI del Libro II del codice penale)

1. La denominazione del Titolo VI del Libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

«Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica».

2. La denominazione del Capo I del suddetto Titolo è sostituita dalla seguente:

«Capo I - Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»

3. La denominazione del Capo II del suddetto Titolo è sostituita dalla seguente:

«Capo II- Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali».

Art. 2 (Modifiche all'articolo 439 del codice penale)

L'articolo 439 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439- (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

1. Chiunque avvelena acque o sostanze alimentari destinate al consumo pubblico o di una collettività è punito con la reclusione non inferiore ad anni _ _ _ _ _

2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo».

Art. 3 (Introduzione dell'articolo 439 *bis* del codice penale) Dopo l'articolo 439 del codice penale è aggiunto il seguente:

<<Art. 439 *bis* – (Contaminazione o corruzione di acque o di sostanze alimentari)

1. Chiunque contamina o corrompe acque o sostanze alimentari destinate al consumo pubblico o di una collettività, rendendole concretamente pericolose per la salute pubblica, è punito con la reclusione da _____ a _____ allill)>.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 440 del codice penale)

L'articolo 440 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440 – (Produzione, trasporto, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di sostanze alimentari pericolose)

1. Chiunque produce, trasporta, importa, esporta, detiene per il commercio, commercializza, vende o distribuisce sostanze o prodotti alimentari non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute di più persone nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da _____ a _____ ann.

2. L'evento di pericolo di cui al comma 1 comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali dei prodotti già distribuiti o venduti, ed è accertato con riferimento al tempo della distribuzione o della vendita».-

Art. 5 (Modifiche all'articolo 442 del codice penale)

L'articolo 442 del codice penale è sostituito dal seguente:

<<Art. 442 – (Omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'articolo 440, sono puniti con la reclusione da _____ a _____ anni gli operatori del settore alimentare i quali, essendo venuti a conoscenza della pericolosità per il consumo delle sostanze da loro detenute o alienate, omettono:

a) di provvedere, ove possibile, al ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori delle suddette sostanze; b) di informare immediatamente l'autorità competente.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al comma 1».

Art. 6 (Modifiche all'articolo 444 del codice penale)

L'articolo 444 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 444- (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose)

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell'art. 5, comma 2, l. 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti un prodotto alimentare, pregiudica la sicurezza della sua consumazione con pericolo per la salute di più persone, è punito con la reclusione da _____ a _____ anni.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 440».

Art. 7 (Introduzione dell'articolo 445 *bis* del codice penale)

Dopo l'articolo 445 del codice penale è aggiunto il seguente:

<(i\rt. 445-*bis*- (Disastro sanitario)

Quando dai fatti di cui agli artt. 439-*bis*, 440, 441, 442, 443, 445 deriva per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone, e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da _____ a _____ anni.

Art. 8 (Introduzione dell'articolo 445 *ter* del codice penale)

Dopo l'articolo 445-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«445-ter-(Disposizioni comuni agli articoli precedenti)

1. Nel pericolo per la salute pubblica è compreso anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o sostanze alimentari.

2. Nei casi previsti dai suddetti articoli, la condanna importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione da _____ a _____ anni. Alle suddette pene interdittive non si applicano gli articoli da 163 a 168 del codice penale».

Art. 9 (Modifiche all'articolo 452 del codice penale)

Il comma 2 dell'articolo 452 del codice penale è sostituito dal seguente:

«2. Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 439-bis, 440, 441, 442, 443, 445 sia commesso per colpa si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo a due terzi».

TITOLO II

Delle frodi in commercio di prodotti alimentari

Art. 10 (Introduzione del Capo II bis nel Titolo VIII del libro II del codice penale)

Dopo il Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale è aggiunto il seguente:

«Capo II bis - Delle frodi in commercio di prodotti alimentari»

Art. 11 (Modifiche all'articolo 516 del codice penale)

L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 516-(Frode in commercio di prodotti alimentari)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 517, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti alimentari che, per origine; provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione fino a _____ anni e con la multa fino ad euro _____;

2. La pena è della reclusione da _____ a _____ anni e della multa da euro _____ ad euro _____ se i fatti di cui al primo comma sono commessi nelle forme o per i fini del commercio all'ingrosso».

Art. 12 (Modifiche all'articolo 517 del codice penale)

L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517 (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci)

1. Chiunque, nell'esercizio di attività di commercializzazione di prodotti alimentari, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante presentazione in dogana per l'immissione in commercio, utilizzi false o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero ometta le indicazioni obbligatorie sull'origine o, provenienza geografica ovvero identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante è punito con la reclusione da ____ a ____ e con la multa fino ad euro _>>.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 517 *bis* del codice penale)

L'articolo 517 *bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517 *bis* (Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite dagli articoli 516 e 517 sono aumentate:

- 1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 2) se il prodotto è falsamente presentato come biologico».

Art. 14 (Abrogazione dell'articolo 517 *ter* del codice penale) L'art. 517 *ter* del codice penale è abrogato.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 517 *quater* del codice penale).
L'articolo 517 *quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517 *quater* – (Contraffazione di prodotti alimentari a denominazione protetta)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette comunque in circolazione prodotti alimentari la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche siano state contraffatte o alterate, è punito con la reclusione fino a _____ e con la multa fino a euro _____.»

Art. 16 (Introduzione dell'articolo 517 *quater.l* del codice penale).

Dopo l'articolo 517 *quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 517 *quater.l*- (Agro-pirateria).

Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 *quater* in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, è punito con la reclusione da _____ a _____ annie con la multa da euro _____ a euro _____.

2. Se ricorre taluna delle aggravanti di cui all'articolo 517 *bis*, la pena è della reclusione da _____ a _____ anni e della multa da euro _____ ad euro _____.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* nonché il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi

condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.

4. Con la sentenza di condanna o con quella di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica.

5. Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.

Art. 17 (Abrogazione dell'articolo 517 *quinquies* del codice penale)

L'articolo 517 *quinquies* del Codice penale è abrogato.

Art. 18 (Modifiche all'articolo 518 del codice penale)

L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 518-(Pene accessorie)

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 517quater e 517 *quater*. I importa l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 36 non-ché il divieto da _____ a _____ anni di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Negli stessi casi il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di ____ mesi ad un massimo di ____ anni, ovvero la revoca dei provvedimenti di cui alla lettera a).

3. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 516 o 517 si applicano le pene accessorie di cui al primo comma se viene ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 517-bis».

Art. 19 (Introduzione dell'articolo 518 *bis* del codice penale) Dopo l'articolo 518 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 518 *bis*- (Confisca obbligatoria e per equivalente)

1. Salva l'applicazione sulle cose oggetto di reato dell'articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nei casi di cui agli articoli 516, 517, 517 *bis*,

517 *quater* e 517 *quater.1*, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

2. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 *ter*.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.>>

Titolo III

Dei delitti contro la fede pubblica

Art. 21 (Modifiche all'articolo 473 del codice penale)

All'articolo 473 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è così modificata: le parole «e disegni» sono così sostituite: «, disegni e merci usurpative»;
- b) al secondo comma, dopo le parole «nazionali o esteri,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fabbrica o adopera industrialmente beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso».

Art. 22 (Modifiche all'articolo 474 del codice penale) All'articolo

474 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo le parole: «primo comma» inserire le seguenti: «ovvero beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso»;

b) la rubrica è così modificata: dopo le parole «con segni falsi» inserire le seguenti «o di merci usurpative».

TITOLO IV Disposizioni di coordinamento

Art. 20 (Modifiche all'articolo 32 *quater* del codice penale)
All'articolo 32-*quater* del codice penale dopo le parole 416-bis, 437,
sono aggiunte le seguenti: «439, 439-bis, 440, 442, 452-bis,».

Capo II

Modifiche al codice di procedura penale

Art. 23 (Modifiche all'articolo 246 del codice di procedura
penale)

All'articolo 246 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e
campionatura, si procede nelle forme dell'articolo 364, comma 5,
secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le
modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore.
Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in
forma integrale.

2-*ter*. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte,
sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici
accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le
successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di

trasporto e di conservaziOne dei campioni è redatto verbale riassuntivo».

Art. 24 (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale).

All'articolo 266, comma primo, del codice di procedura penale la lettera *f-ter* è sostituita dalla seguente:

«*f-ter*) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 516, 517, 517 quater e 517 quater.1 del codice penale, nonché dall'articolo 5, comma primo, della legge 30 aprile 1962, n. 283.»

Art. 25 (Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura penale).

All'articolo 354, comma secondo, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle cose», sono aggiunte le seguenti: «anche mediante prelievo di campioni rappresentativi».

Art. 26 (Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale)

All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<previsti dall'articolo 224-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero attività di analisi di sostanze o prodotti alimentari in giudiziale sequestro ancorché non deperibili>>.

Art. 27 (Modifiche all'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

All'articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<3. Anche In assenza di consenso, l'autorità giudiziaria può disporre, imponendo se del caso specifiche prescrizioni od oneri a carico dell'interessato, che i prodotti non conformi alle norme vigenti -siano assegnati per esclusive finalità di' assistenza e beneficenza ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, ad

associazioni o consorzi che abbiano per statuto od atto costitutivo compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone bisognose, previa rimozione dell'eventuale marchio o segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle assistenziali è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale.

4. Il compiuto adempimento da parte dell'imputato alle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria è valutato dal giudice agli effetti dell'articolo 62 numero 6 del codice penale».

Art. 28 (Modifiche all'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

All'articolo 223 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la reVIisione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se per deperibilità o modificabilità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3 bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del

«3 bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del

CAPO III

Modifiche a disposizioni previste da leggi complementari

Art. 29 (Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

L'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 – (Importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di sostanze alimentari non sicure, pregiudizievoli per la salute o inadatte al consumo umano).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, detiene per il commercio, commercializza con qualunque modalità, vende sostanze o prodotti alimentari ovvero mangimi per animali destinati al consumo alimentare che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea, oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, l'alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino non sicuri, o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, è punito con la pena della reclusione da a _____ anni [+pena pecuniaria (cumulativa)?], se il fatto avviene nelle forme o per le finalità del commercio all'ingrosso.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo delle sostanze o dei prodotti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Quando i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applica la pena dell'arresto da _____ a _____ ann.

4. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 avvengono nelle forme del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da _____ a _____euro. Qualora gli stessi siano commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa da _____ a _____euro.

5. Agli effetti del presente articolo si ha riguardo alla nozione di commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'articolo 4 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114

6. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 consegue un disastro sanitario, si applica l'articolo 452 *bis* del codice penale».

Art. 30 (Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n.283).

Dopo l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 5 *bis* – (Sostanze alimentari non sicure, pregiudizievoli per la salute o inadatte al consumo umano)

1. La sostanza alimentare deve intendersi non sicura quando essa risulta, anche in relazione a ingredienti, componenti, o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute.

2. La sostanza alimentare deve intendersi altresì pregiudizievole per la salute quando la sua nocività, o quella di singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque conosciuta, e non è adeguatamente palesata la sua presenza, nelle forme previste per le informazioni commerciali del settore.

3. La sostanza alimentare deve intendersi inadatta al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il suo uso risulti inaccettabile.

4. Sono esclusi dall'ambito di rilevanza penale ai sensi dei commi precedenti gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi che risultano vietati in forza del principio di precauzione».

Art. 31 (Introduzione dell'articolo 5 *ter* della legge 30 aprile 1962, n.283).

Dopo l'articolo 5 *bis* della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*ter* (Sostanze alimentari non genuine)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dolosamente prepara, produce, trasporta, importa, esporta, detiene per il commercio, commercializza, vende sostanze o prodotti alimentari privati anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione

non conforme alle norme vigenti, è punito con la pena dell'arresto

_____ e dell'ammenda _____ se il fatto avviene nelle forme o per le finalità del commercio all'ingrosso.

Quando il fatto è commesso per colpa, la pena è dell'arresto _____ o dell'ammenda di euro _____.

Se il fatto di cui al comma 1 avviene nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la pena dell'arresto _____ o dell'ammenda di euro _____. Quando il fatto è commesso per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro _____».

Art. 32 (Introduzione dell'articolo 5 *quater* della legge 30 aprile 1962, n.283).

Dopo l'articolo 5-*ter* della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 5 *quater*. (Circostanza attenuante)

Quando i fatti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 risultano di lieve entità e commessi in modo occasionale, salvo che trovi applicazione l'art. 131-bis del codice penale, la pena è ridotta da uno a due terzi,

qualora il colpevole, prima del rinvio a giudizio, elimini le conseguenze pericolose del reato».

Art. 33 (Introduzione degli articoli 12 *ter* e seguenti della legge 30 aprile 1962, n. 283).

Dopo l'articolo 12 *bis* della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 12 *ter*. – Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare. Ambito di applicazione.

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia di sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza dei prodotti alimentari, e la cui realizzazione dipenda da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi>>.

<<Art. 12 *ter*. I - (Prescrizioni)

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a tre mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale».

«Art. 12 *ter.2* - (Verifica dell'adempimento)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto (o ad un terzo) del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione».

«Art. 12 *ter.3* - (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici

ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

2. Nel caso previsto dal comma **1**, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano **il** pubblico ministero della propria attività senza ritardo».

«Art. 12 *ter.* 4-(Sospensione del procedimento giudiziale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

2. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma **1**, **il** procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma **1** del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale».

«Art. 12 *ter.* 5-(Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 3, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma **1**.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 3, comma **1**, ovvero l'eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa».

«Art. 12 *ter.6-* (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto e dell'attenuante di cui all'art. 5-*quater* 1. n. 283 dell'1962)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, e sempre nei limiti di cui all'art. 1 (e cioè con riferimento alle sole ipotesi contravvenzionali in materia di sicurezza alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza dei prodotti alimentari), il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di ventiquattro mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. Detta definizione opera anche per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5-*quater* della legge 1962, n. 283».

Art. 34 (Modifiche all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:

«Ai fatti puniti dagli articoli 516, 517, 517-*quater* e 517-*quater.1* del codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali

in materia di prodotti alimentari ed igiene degli alimenti e delle bevande».

Art. 35 (Modifiche all'articolo 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 2).

All'articolo 12-*sexies*, comma primo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «517-ten» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*quater*,».

Art. 36 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

All'articolo 17, lett. a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dopo le parole: «in tal senso», sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante l'accettazione delle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 37 (Introduzione dell'articolo 6 *bis*. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 6 *bis* (Introduzione di un modello di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare)

r. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente ovvero attenuante della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualificate come Imprese alimentari, deve essere adottato ed efficacemente attuato,

assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

- 1) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- 2) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- 3) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- 4) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
- 5) alle procedure di ritiro dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- 6) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- 7) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello;

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, è di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. Nelle piccole e medie Imprese il compito di vigilanza sul funzionamento del modello in materia di reati alimentari è affidato ad un solo soggetto, anche esterno, dotato di adeguata professionalità e competenza nello specifico settore nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo».

Art. 38 (Modifiche all'articolo 25 *bis.1* del d.lgs del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

All'articolo 25 *bis.1*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni sono sopresse le seguenti parole: «516, 517, 517-ter e 517-*quaten*»; dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 39 (Introduzione dell'articolo 25 *bis.2* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Dopo l'articolo 25 *bis.1* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 bis.2 – (Dei reati contro l'identità del cibo ed **il** patrimonio agroalimentare)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'identità del cibo ed **il** patrimonio agroalimentare previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di **ui** agli articoli 516, 517 e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a ____;

b) per **il** delitto di **cm** all'articolo 517-quater.1 la sanzione pecuniaria fino a _____

2. Nel caso di condanna per **il** delitto di cui all'articolo 517-quater.1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma **1**, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 40 (Introduzione dell'articolo 25 bis.3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Dopo l'articolo 25 bis.2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«Art. 25 bis.3. (Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica) **1.**

In relazione alla commissione dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- a) per delitti di cui agli articoli 439, 439-bis, 440, 440-bis, 444, 452, 452-bis, la sanzione pecuniaria fino a _____ e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a **a**__;

2. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma **1**, lettera a), si applica la

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 41 (Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146). All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 dopo le parole: «articoli 473, 474» sono aggiunte le seguenti: «517, 517^{quater} e 517^{quater.l}».

Art. 42 (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190).

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, non consentono o non rendono possibile agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono puniti con l'ammenda da _____ euro ad euro _____».

Art. 43 (Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

All'articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» e prima delle parole: «recanti false o fallaci indicazioni» sono aggiunte le seguenti: «diversi dai prodotti alimentari».

Art. 44. (Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

È abrogato l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 45. (Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n.350)

All'articolo 4, comma 49 *bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni è abrogato il periodo seguente:

«Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».

Art. 46. (Modifiche all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

Sono abrogati gli articoli 6, 13 comma 1, 14 commi 1 e 2, 15 della legge 14 gennaio 2013, n. 9.

Art. 47.

È abrogato l'art.16 della legge 20 novembre 2009, n. 166.